ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

# Art. 9

## Gestione personale - Coadiutore

Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere. L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti. Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore. In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione. Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.

Versione in vigore dal 1 marzo 1986, tuttora in vigore · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio |
| Estremi | Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-9-gestione-personale-coadiutore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it